

**ECC.MO TRIBUNALE DI ROMA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

La docente Vasturzo Antonietta, nata a Caserta il 22/03/1961 e residente in Caserta - Casolla alla Via Ruta P.co dei Pini n. 13, C.F. VST NNT 61C62B963F, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4 c/o l'Avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

**Premesso**

Che ella, con ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale giudizio di merito, depositato in data 03/10/2014 e contraddistinto dal numero di R.G. 8146/2014, adiva il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere - Sez. Lavoro, per:

**la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione:**

- 1) del decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 18 punti per titoli di servizio relativi al triennio 2011/2014, nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia, III fascia, valida per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017;
- 2) della relativa graduatoria ad esaurimento, Scuola dell'Infanzia, III fascia, nei limiti di cui sopra;

**per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014.

Avv. Pasquale Marotta, con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio con Voi

*in Roma via Villa  
Pepoli, 4 c/o avv  
Caracuzzo*

delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i, dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

*Antonietta Vasturzo*

*Tel. e*

*Pasquale Marotta*

**nonché per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma.

Che il ricorso veniva assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Alessandra Grammatica;

Che ella esprimeva in punto di fatto: "La ricorrente è docente di Scuola dell'Infanzia.

Ella risulta inserita nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia della provincia di Roma.

Con Decreto Ministeriale n. 235 del 01/04/2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato indetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

A seguito di ciò, la ricorrente, già inserita nelle graduatorie ad esaurimento, ha presentato, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, domanda di aggiornamento della graduatoria del personale docente della Scuola dell'Infanzia.

Nella suddetta domanda, la ricorrente, tra i vari titoli, ha dichiarato il seguente servizio di insegnamento:

- 1) a.s. 2011/12, servizio prestato dal 01.09.2011 al 30.06.2012, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 2) a.s. 2012/13, servizio prestato dal 01.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 3) a.s. 2013/14, servizio prestato dal 01.09.2013 al 30.06.2014, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta.

**In virtù del punteggio dichiarato, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 36.**

Invero, ai sensi del punto B.1) dell'Allegato 2 del D.M. 235/2014 (Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m 27 del 15 marzo 2007 e integrata con d.m. 78 del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno

2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296)), "Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12".

Tale punteggio (36 punti), sommato al punteggio per titoli di servizio già vantato dalla docente nella precedente graduatoria ad esaurimento (punti 105,00), al punteggio per l'abilitazione (punti 18) e ai titoli culturali (punti 6), le avrebbe consentito di raggiungere il punteggio totale di 165,00 punti.

Ciò mentre, l'Ambito Territoriale resistente, in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie, ha attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 147,00 punti.

Segnatamente, l'Ufficio Scolastico ha attribuito punti 18 per il servizio prestato dalla ricorrente nel triennio 2014/2017, a fronte di punti 36,00 legittimamente spettanti.

A seguito di ciò, la stessa ricorrente ha presentato reclamo all'Ambito Territoriale della provincia di Roma, chiedendo la rettifica del punteggio erroneamente attribuitole in graduatoria, precisando che si trattava di servizio prestato nella scuola paritaria.

In data 18/08/2014, il medesimo Ufficio Scolastico ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive, ed ha attribuendo alla ricorrente lo stesso punteggio di 147,00 punti, già attribuito nelle graduatorie provvisorie, ovvero senza apportare alcuna modifica al punteggio assegnato.

Successivamente, in data 25/08/2014, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata ad un funzionario dell'Ufficio Scolastico resistente, dott.ssa Di Pilato, la ricorrente ha appreso che la valutazione al 50% del servizio prestato presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta, è scaturita dal fatto che la docente, nella domanda di aggiornamento, ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo del personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

A seguito di ciò, ella ha presentato all'Ambito Territoriale della provincia di Roma un ulteriore esposto avverso le graduatorie ad esaurimento, chiedendone la rettifica in autotutela.

In particolare, ella ha rappresentato che si trattava di servizio prestato in qualità di insegnante di Scuola dell'Infanzia (AAAA), e che nella domanda era stato erroneamente indicato come servizio prestato nel profilo del Personale Educativo (PPPP).

Ciò nonostante, l'Ufficio Scolastico resistente non ha apportato alcuna rettifica alla graduatoria impugnata.

Ebbene, occorre rilevare che la ricorrente a causa dell'erronea valutazione dei titoli di servizio ha perso e sta perdendo delle opportunità lavorative e di crescita professionale.

Infatti, in data 28/08/2014, si sono svolte le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (immissioni in ruolo) per l'a.s. 2014/2015, dalle quali la ricorrente è stata esclusa a causa della mancata attribuzione del maggiore punteggio.

In particolare, sono stati convocati i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal posto 106 con punti 194 al posto 479 con punti 161.

Ebbene, laddove fosse stato correttamente attribuito il punteggio alla ricorrente, ella avrebbe vantato un punteggio totale di 165,00 punti e si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2014.

Si consideri, infatti, che la docente Vasturzo (così come emerge dalla documentazione allegata) è invalida civile al 46% ed è iscritta nell'elenco dei disabili del centro per l'impiego di Caserta.

Pertanto ella beneficia della riserva "N" ai fini dell'assunzione sui posti riservati".

Che ella motivava il ricorso, esponendo: "1) VIOLAZIONE DEL D.M. N. 235 DEL 01/04/2014; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL D. M. N. 235/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; ILLOGICITA' MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come già esposto in narrativa, la ricorrente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha dichiarato, tra i vari titoli, anche il seguente servizio di insegnamento:

- 1) a.s. 2011/12, servizio prestato dal 01.09.2011 al 30.06.2012, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 2) a.s. 2012/13, servizio prestato dal 01.09.2012 al 30.06.2013, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta;
- 3) a.s. 2013/14, servizio prestato dal 01.09.2013 al 30.06.2014, per complessivi giorni 300, presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta.

In virtù del punteggio dichiarato, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di punti 36.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico ha attribuito solo punti 18 per il servizio prestato dalla ricorrente nel triennio 2014/2017.

La valutazione del citato servizio nella misura del 50% (così come chiarito dal funzionario dell'Ufficio Scolastico, dott.ssa Di Pilato) è scaturita dal fatto che la docente, nella domanda di aggiornamento, ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo di personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente, dopo aver avuto contezza dell'errore commesso, ha subito presentato all'Ambito Territoriale della provincia di Roma un esposto avverso le graduatorie ad esaurimento, chiedendone la rettifica in autotutela.

In particolare, ella ha rappresentato che si trattava di servizio prestato in qualità di insegnante di Scuola dell'Infanzia (AAAA), e che nella domanda era stato erroneamente indicato come servizio prestato nel profilo del Personale Educativo (PPPP).

Ciò nonostante, l'Ambito Territoriale resistente non ha apportato alcuna rettifica alla graduatoria impugnata.

Ebbene, la condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente contrasta con quanto disposto dal D.M. n. 235 del 01/04/2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

In particolare, il citato D.M. 235/2014, all'art. 10 "Regolarizzazioni ed esclusioni" stabilisce che: "1. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in

*forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione".*

*Da ciò ne consegue che, a fronte dell'istanza di rettifica in autotutela presentata dalla ricorrente, l'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto, dapprima assegnare un termine alla docente per produrre la documentazione comprovante il servizio prestato, e, poi, procedere alla rettifica della graduatoria.*

*Pertanto, il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio in riferimento all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, ha emesso delle note di chiarimento (Faq che si versano in atti).*

*In particolare, nella Faq. n. 9 si legge: "Qualora le dichiarazioni dell'aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?"*

*R.: Sì, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Bando, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell'aspirante che dell'U.S.P.. In quest'ultimo caso l'Amministrazione assegnerà all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. (ex FAQ 16 del 5 aprile 2007)".*

*Pertanto, a fronte dell'istanza presentata dalla ricorrente, l'Amm.ne avrebbe dovuto consentire alla docente di regolarizzare la domanda e, conseguentemente, rettificare il punteggio assegnato alla stessa nella graduatoria ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia.*

*L'Amm.ne resistente, peraltro, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto anche in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.*

*Invero, il citato articolo stabilisce che " 1. Il responsabile del procedimento:*

*a) ...;*

*b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".*

In merito, come chiarito dalla giurisprudenza, il solo limite all'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall'esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l'integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che "nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo *vulnus* del

principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241" (cfr. Consiglio di Stato n. 1042/2012, sez. IV del 23/2/2012).

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa è stato tuttavia affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

Di recente, sul punto, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost..

Da quanto detto, appare evidente che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 18,00, per titoli di servizio maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014.

2) VIOLAZIONE DEL D.M. N. 235 DEL 01/04/2014; VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL D. M. N. 235/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; ILLOGICITA' MANIFESTA; MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che, nella specie, si è trattato di un errore rilevabile ictu oculi.

Infatti, come emerge dalla domanda di aggiornamento, la ricorrente ha chiesto la valutazione del servizio prestato nella Scuola Paritaria nel triennio 2011/2014.

Tuttavia, ella ha erroneamente indicato il servizio come prestato nel profilo di personale educativo (PPPP) invece di indicare come servizio prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA).

Ebbene, tale errore poteva essere facilmente rilevato dall'Amm.ne resistente, atteso che la figura del personale educativo non esiste nelle scuole paritarie.

Pertanto, il servizio prestato nella Scuola Paritaria dell'Infanzia non poteva che essere stato prestato nel profilo di docente.

Invero, l'Educatore, ed in generale il personale educativo, è una figura professionale che opera presso istituti denominati Convitti per utenza maschile ed Educandati per utenza femminile.

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto (cfr. C.M. 31 marzo 1989 n. 111).

Gli Educatori e le Educatrici, vengono inseriti in una graduatoria dipendente dal Ministero della Istruzione classificata con il codice PPPP.

Pertanto, si può agevolmente concludere che non esiste la figura del personale educativo nelle scuole dell'Infanzia.

Infatti, il personale educativo opera solo nei convitti.

Ragion per cui, avendo la ricorrente dichiarato di aver prestato servizio presso la Scuola Paritaria "Il Girotondo Impresa Sociale s.r.l.", via Eleuterio Ruggiero n. 117, Caserta, era evidente che non si trattava di un Convitto e, quindi, il servizio reso non poteva essere stato prestato con la qualifica di personale educativo, bensì di docente di Scuola dell'Infanzia.

Pertanto, anche per tale ordine di considerazioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno disapplicati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00, per titoli di servizio maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014.

A ciò si aggiunga che la ricorrente ha diritto ad essere immessa in ruolo nella Scuola dell'Infanzia.

Infatti, in data 28/08/2014, sono stati convocati i docenti riseroisti "N" inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal posto 106 con punti 194 al posto 479 con punti 161.

Ebbene, laddove fosse stato correttamente attribuito il punteggio alla ricorrente, ella avrebbe vantato un punteggio totale di 165,00 punti e si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2014.

Si consideri, infatti, che la docente Vasturzo (così come emerge dalla documentazione allegata) è invalida civile al 46% ed è iscritta nell'elenco dei disabili del centro per l'impiego di Caserta.

Pertanto ella beneficia della riserva "N" ai fini dell'assunzione sui posti riservati.

Da ciò ne consegue il suo diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma".

Che ella formulava istanza ex art. . 700 c.p.c del seguente tenore: "Il fumus boni iuris emerge dai motivi del ricorso; il periculum in mora è invece rappresentato dalla circostanza che la ricorrente, a causa dell'erronea valutazione di titoli di servizio, ha perso delle opportunità lavorative e di crescita professionale.

Si consideri, infatti, che, in data 28/08/2014, si sono svolte le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (immissioni in ruolo) per l'a.s. 2014/2015, dalle quali la ricorrente è stata esclusa a causa della mancata attribuzione del maggiore punteggio.

In particolare, sono stati convocati i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento dal posto 106 con punti 194 al posto 479 con punti 161.

Ebbene, laddove fosse stato correttamente attribuito il punteggio alla ricorrente, ella avrebbe vantato un punteggio totale di 165,00 punti e si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2014.

Inoltre, la docente Vasturzo (così come emerge dalla documentazione allegata) è invalida civile al 46% ed è iscritta nell'elenco dei disabili del centro per l'impiego di Caserta.

Pertanto ella beneficia della riserva "N" ai fini dell'assunzione sui posti riservati.

Si consideri, inoltre, che la ricorrente ha ben 20 anni di precariato alle spalle.

Per cui, nel momento in cui si stava per concretizzare la tanto agognata immissione in ruolo, a causa della mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio, ella ha visto svanire l'aspirazione di una vita.

A ciò si aggiunga che nei prossimi mesi ci saranno nuove assunzioni.

Per cui, laddove la ricorrente attendesse i tempi necessari per la definizione del giudizio di merito, non avrebbe neanche la possibilità di partecipare alla prossima tornata di immissioni in ruolo.

Inoltre, l'erronea valutazione di titoli di servizio nella graduatoria ad esaurimento, oltre ad impedire alla ricorrente di ricevere la nomina in ruolo, avrà ripercussioni negative anche sulla sfera professionale della ricorrente.

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena restituzione in integrum.

Si può dire, infatti, che solo dall'esercizio pratico di una certa professionalità deriva la gratificazione di una serie di cognizioni teorico - pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare un'arte, un mestiere o una professione e, perciò, il mancato espletamento dell'attività lavorativa può comportare una diminuzione dell'attitudine già costituente il patrimonio di attitudini di una persona.

Il danno professionale, infatti, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, inteso come mancata possibilità di acquisire una maggiore capacità ed esperienza professionale.

Nel  
di con  
perio  
In ta  
della  
profi  
funz  
Trib  
N.15  
Ed  
suo  
util  
con  
imp  
sus  
del  
223  
Per  
ser  
all  
no  
dei  
po  
(in  
po  
La  
In  
Se  
In  
pe  
pi  
n  
a

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che *"risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza (periculum in mora), il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito"* (Cfr. Tribunale Salerno - Sez. Lavoro, ord.za collegiale, cron. N. 46/08, R. Recl. N.15/2008, versata in atti).

Ed ancora: "Quanto al periculum in mora, va rilevato che il mancato svolgimento di fatto dell'attività lavorativa non solo preclude al lavoratore di utilizzare ed accrescere il proprio bagaglio di esperienza professionale, ma comporta la compromissione delle capacità tecniche acquisite. È evidente che ciò implica un avvilitamento professionale da cui deriva un pregiudizio che non è suscettibile di ristoro patrimoniale (Cfr. Trib. di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Donatella Casablanca, ord.za del 17/08/2001, R.G. n. 223395/2001).

Peraltro, codesto Ecc.mo Tribunale ha affermato che il tempo trascorso in servizio, oltre che arricchire il bagaglio di conoscenze professionali, consente alla ricorrente di potersi presentare alla prossima tornata di domande per la nomina a tale posizione con un maggiore punteggio. *"Si vuol dire che, a causa dei tempi ordinariamente necessari per la definizione del giudizio di merito, non potrebbe fruire del punteggio che le spetterebbe per diversi anni, con pregiudizi (in termini di minor punteggio) che via via si cumulerebbero nel tempo fino a poter segnare in modo irrecuperabile la sua vita lavorativa"* (Trib. S.M.C.V., sez. Lav., Giudice dott. Pascale, ord.za del 18/05/2009).

Inoltre, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, il Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro, ha ritenuto sussistente il periculum in mora.

Infatti, nell'Ord.za del 2/05/2012, il Giudice adito ha affermato che *"sussiste il periculum in mora consistente nel fatto che, in mancanza di riconoscimento del punteggio per cui si procede, non sarebbe messo in condizione - nel tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria, di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo che verrà predisposta, preclusione*

che, implicando una evidente perdita di chances non altrimenti suscettibile di ristoro, determinerebbe un pregiudizio irreparabile" (Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro, Ord.za del 2/05/2012, R.G. n. 610-1/2012; nello stesso senso: Tribunale di Brindisi - Sez. Lavoro, Ord.za del 30/12/2011, R.G. n. 4139-1/2011).

Oltretutto, la mancata immissione in ruolo, oltre ad avere ripercussioni negative sulla sfera professionale della ricorrente, inciderà negativamente sulla sua situazione economica.

Si consideri, infatti, che ella è sposata con tre figli, Gazzillo Dario, Giada e Lorena, rispettivamente, di 28, 24 e 9 anni.

I primi due figli frequentano l'università e non percepiscono alcun reddito (cfr. Tasse universitarie e dichiarazione degli stessi).

Mentre la più piccola frequenta la scuola dell'obbligo.

Ella, inoltre, è gravata da diverse spese, tra cui:

- 1) Spese di fornitura elettrica;
- 2) Spese di fornitura del gas;
- 3) Tasse Scolastiche e Universitarie;
- 4) Canone di locazione;
- 5) Spese condominiali".

Che, all'udienza dell'11/11/2014, il Giudice dott.ssa Grammatica si riservava;

Che, successivamente, il citato Giudice, scioglieva la riserva formulata all'udienza dell'11/11/2014 e con ordinanza emessa in data 1/12/2014, dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del Lavoro per essere competente il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro;

Tanto premesso, la ricorrente

#### RIASSUME

il giudizio promosso CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rapp.te p.t.; dinanzi all'intestato Tribunale adito, rassegnando le conclusioni come da precedente ricorso introduttivo, affinché codesto Ecc.mo

Tribu  
ricor  
A) L  
1) D

e, p  
2) l  
per  
esa  
pro  
3)  
inc  
pe  
4)  
se  
se  
de  
Re  
5)  
st  
di  
no

Tribunale adito, Sezione Lavoro, in accoglimento dei motivi addotti nel presente ricorso in riassunzione, così provveda:

**A) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:**

**1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare:**

- a) il decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 18 punti per titoli di servizio relativi al triennio 2011/2014, nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia, III fascia, valida per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017;
- b) la relativa graduatoria ad esaurimento, Scuola dell'Infanzia, III fascia, pubblicata il 18/08/2014, nei limiti di cui al punto a);

**e, per l'effetto,**

- 2) Riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;
- 3) Riconoscere il diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;
- 4) Ordinare all'Amm.ne resistente di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di attribuire alla ricorrente ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;
- 5) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di stipulare, con la ricorrente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;

**B) Nel merito**, per i motivi addotti nel ricorso:

**1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare e/o annullare:**

- a) del decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 18 punti per titoli di servizio relativi al triennio 2011/2014, nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia, III fascia, valida per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017;
- b) la relativa graduatoria ad esaurimento, Scuola dell'Infanzia, III fascia, pubblicata il 18/08/2014, nei limiti di cui al punto a);

**e, per l'effetto,**

**2) Accertare e riconoscere** il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;

**3) Accertare e riconoscere** il diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;

**4) Ordinare** all'Amm.ne resistente di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di attribuire alla ricorrente ulteriori punti 18,00 per titoli di servizio, maturati nel triennio 2011/2014, nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente Scuola dell'Infanzia, III fascia, della provincia di Roma, pubblicata in data 18/08/2014;

**5) Ordinare** alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di stipulare, con la ricorrente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella provincia di Roma;

**C) Fissare l'udienza di discussione;**

**D) Cc**  
sottos

Vogli  
l'elen  
dell'I  
occuq  
Rom

Ai fi  
inde  
di ir  
dell'  
a eu  
Ron  
  
Si p

D) Condannare l'Amm.ne alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Giudice adito onerare l'Amm.ne resistente a fornire in giudizio l'elenco dei docenti immessi in ruolo per l'a.s. 2014/2015 nella Scuola dell'Infanzia, beneficiari della riserva "N", con l'indicazione della posizione occupata in graduatoria e il punteggio posseduto.

Roma, li

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine.



Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 34.107,72.

Roma, li

Avv. Pasquale Marotta

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Ordinanza del 01/12/2014, del Tribunale di Civile di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Alessandra Grammatica;
- 2) Produzione di parte ricorrente del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, contenente i seguenti documenti:
  1. decreto MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 22141 USCITA, del 18 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2015 2015/2016 2016/2017;
  2. Stralcio graduatoria ad esaurimento definitiva della Scuola dell'Infanzia, pubblicata in data 18/08/2014;

3. Reclamo del 30/07/2014, con allegata copia della domanda di aggiornamento delle graduatorie;
4. Esposto e contestuale istanza di rettifica in autotutela;
5. Nota di trasmissione certificazione medica del 16 maggio 2014;
6. Certificato di servizio;
7. D.M. 235/2014;
8. Allegato 2 al D.M. 235/2014 - Tabella;
9. Nota prot. n. AOOODGPER 4133 - Chiarimenti sulla valutazione -  
Faq;
10. Calendario delle convocazioni pubblicato in data 26/08/2014;
11. Certificato di stato di famiglia;
12. Dichiarazione Gazzillo Dario;
13. Dichiarazione Gazzillo Giada;
14. Spese;
15. Contratto di locazione;
16. Modello Irpef Gazzillo Giuseppe.

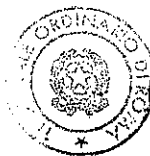
Roma, li

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine.

Depositato in Cancelleria

R. 2.9.DIC.2014.



*[Handwritten signature]*

Dott..

DESIG

LETTIC

VISTI

legge

✓

l'udie

aula

ricor

giorr

difer

ecce

l'ind

Con

prov

Ron

IL C

la c

Ror

Ror

IL C



R.G. 43130/14.....



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

### IL GIUDICE

Dott.....Dott.ssa La Marra.....

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

*visib il ricorso ex 700 cpe fino all'udienza del 17/3/15 h 12.00 e FISSA per il verbale*

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno ...17.../3/15... ore...12...00  
aula n° ...203... alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente,  
ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci  
giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria  
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le  
eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa  
l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia  
prova certa di tempestiva produzione.

Roma, 15/1/15.....

IL CANCELLIERE

ORDINA

IL GIUDICE

Dott.ssa La Marra

la convocazione per la predetta udienza del dott.....domiciliato in  
Roma, Via.....per la sua eventuale nomina a C.T.U.  
Roma,.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

43130/2014

All'udienza del 17-6-2015, davanti al giudice dr.ssa Maria Lucia Frate in sostituzione per questa udienza della dr.ssa La Marra sono presenti: per la ricorrente l'avvocato Chiara Moretti in sostituzione dell'avvocato Pasquale Marotta; per il Miur il funzionario delegato Cinza Sergio di Donnamasa.



Il difensore del ricorrente deposita ricorso notificato e chiede di essere ammesso al deposito di due documenti: certificato di servizio del 16-9-2014 e la comunicazione di assunzione a tempo determinato del 30-7-2014.

I procuratori delle parti si riportano integralmente ai propri scritti difensivi e chiedono rinvio per discussione.

Il giudice, acquisisce allo stato la documentazione al solo scopo di esaminarla riservando ogni provvedimento relativo alla sua ammissione agli atti e si ritira in camera di consiglio.

Il giudice

Accanto il giudice ammette  
la produzione documentale  
richiesta da parte ricor-  
rente e senza per

discussione al 17-11-2015 ore  
9.00 - Termine per  
eventuale nota fino a  
10 giorni prima



Il  
M. G. R.

1001 valore del 17/11/2015 e' presente  
1111 Enrico Michele Maresca, ed  
sort. dell'11.11.11. R. Maresca, ed  
le riconosce, il quale si riferisce  
al caso -

si ritiene in C.C. Il G. Maresca

Il G. Maresca

All'atto, il G. Maresca, ritenuto che la riconoscenza  
nelle conclusioni dell'atto in questione del presente  
giudizio ha dato luogo ad una serie di  
risultati che si può dire un contratto di lavoro  
e che il medesimo, che l'occupante  
di tale domanda, unicamente a quello delle  
domande riguardanti l'attribuzione al  
maggior parte avrebbe col vedere dell'atto  
sulle parti del lavoro collettivo la prima che  
la riconoscenza avrebbe e quella che le e' stata attribuita

63130/14

visto l'art. 151 cpe  
disporre integrazioni e contraddittorio  
nei confronti dei suddetti collocati in  
quadrilatero ha la potestà di  
le riconferme emesse e quelle  
che le è stata attribuita e messo

l'ist. l'art. 151 cpe, pubblicazioni <sup>del corso e</sup> <sup>dei successi procedimenti</sup>  
sul sito internet del Ministero  
corrente; ne fornisce la legge  
n. 11 per decreto del 3/5/2015  
del 3/5/2015 h. 9,00

Al fine  
Q

Copia conforme all'originale



Roma II

01 MAR 2016

IL CANCELLIERE

Valeria Maria Giuseppina Vidali